



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 359/2026

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, (RG 1096/2026) AVVERSO LA SENTENZA N. 03540/2025 DEL 3.11.2025 PRONUNCIATA DAL T.A.R. LOMBARDIA-MI, SEZ. V (RGN 01277/2025). INCARICO PER SOSTITUZIONE IN UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17.3.2026 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. FABIO CINTIOLI. CIG: B91EB5D09F.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che al sottoscritto con Determinazione del Registro Generale n. 2145/2025 del 29.12.2025, rettificata nel dispositivo al punto 10 con successiva Determinazione del Registro Generale n. 2174/2025 del 31.12.2025, è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.1.2026 al 31.12.2026;
- che con detto incarico mi è stata, altresì, delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenza del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €40.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 603/2024 del 23.4.2024 sono stato, altresì, individuato Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per le procedure relative a contratti pubblici inerenti beni e servizi di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio, poste in essere dal Servizio "Avvocatura Civica".

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che l'8.4 u.s, acquisito al Protocollo Generale di questo Ente con il n.ro 40849, era notificato da Cooperativa Pavese Società Cooperativa Agricola dinnanzi al T.A.R. Lombardia - MI, ricorso contro il Comune di Vigevano: "per l'annullamento, previa concessione di adeguate misure cautelari: - del provvedimento del Comune di Vigevano prot. n. 27312/2025 del 7/03/2025, successivamente comunicato, con cui l'Amministrazione intimata ha escluso la Società ricorrente dalla procedura per l'individuazione del soggetto cui affidare la conduzione di fondi agricoli di proprietà Comunale, ed in particolare dall'assegnazione delle aree agricole individuate al Lotto 3 (area Cascina Cavalli - Morsella - Vigevano); - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi inclusi: - il verbale n. 1 della commissione in data 24.2.2025, conosciuto solo all'esito di accesso agli atti in data 3.4.2025, nella parte in cui la commissione ha disposto di procedere a verifiche circa eventuali anomalie nell'offerta della ricorrente; - il verbale n. 2 della commissione in data 5.3.2025, conosciuto solo all'esito di accesso agli atti in data 3.4.2025, nella parte in cui la commissione ha ritenuto sussistere, nei confronti della ricorrente, la causa di esclusione di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) D.lgs. 36/2023; - il verbale n. 3 della commissione e la determina di aggiudicazione della procedura, che a quanto dichiarato dall'Amministrazione a seguito di accesso agli atti risultano a tutt'oggi in fase di predisposizione e pertanto non conosciuti dalla ricorrente; con espressa riserva di proporre occorrendo, all'esito favorevole del giudizio caducatorio, successiva e separata domanda risarcitoria per equivalente monetario ex art. 30,

comma 5, c.p.a., per il ristoro dei danni, anche da ritardo, subiti e subendi per effetto dell'illegittimità degli atti impugnati.”;

- che successivamente il 9.7.2025, acquisito al P.G. con il n.ro 72682, veniva notificato ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento, previa concessione di adeguate misure cautelari: - del provvedimento del Comune di Vigevano prot. n. 63907/2025 del 16/06/2025 con cui l'Amministrazione intimata ha nuovamente escluso ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 36/2023, per altra e differente ragione, la Società ricorrente dalla procedura per l'individuazione del soggetto cui affidare la conduzione di fondi agricoli di proprietà Comunale, ed in particolare dall'assegnazione delle aree agricole individuate al Lotto 3 (area Cascina Cavalli - Morsella - Vigevano); - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi incluse: - la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 58290 del 5.6.20205; - nonché, per i motivi ora di seguito dedotti, la nota prot. 27312 del 7.3.2025 del Comune di Vigevano, già gravata con il ricorso introduttivo Rg. 1277/2025 ed espressamente richiamata nel provvedimento prot. n. 63907/2025 del 16/06/2025; con espressa riserva di proporre occorrendo, all'esito favorevole del giudizio caducatorio, successiva e separata domanda risarcitoria per equivalente monetario ex art. 30, comma 5, c.p.a., per il ristoro dei danni, anche da ritardo, subiti e subendi per effetto dell'illegittimità degli atti impugnati.”
- che con deliberazione n. 161 del 12.6.2025 la Giunta comunale incaricava il sottoscritto Avvocato Civico per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente nel precitato ricorso;
- che in esito alla discussione di merito nella Pubblica Udienza tenutasi il 22 settembre 2025, è stata emessa la sentenza in oggetto con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso, condannando le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite;
- che avverso la predetta sentenza è stato notificato da Azienda Agricola Cascina Tomasina il 2.2 u.s., acquisito al Protocollo Generale con il n.ro

9496, presso il domicilio digitale eletto nel giudizio di 1° grado, ricorso in appello con richiesta di misure cautelari ex art. 98 c.p.a. per l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 03540/2025, pubblicata in data 3.11.2025 non notificata, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Sez. V nel giudizio annotato al n. 1277/2025 R.G.;

- che il predetto ricorso in appello è stato assegnato con R.G.N. 1096/2026 alla Sezione VII del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
- che il Comune di Vigevano con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18.2.2026 ha deciso di costituirsi nel 2° grado di giudizio per sostenere la fondatezza del gravame, incaricando per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione il sottoscritto in qualità di Avvocato Civico;
- che con avviso notificato il 20.2.2026 è stata fissata la Camera di Consiglio per la discussione della istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado il 17 marzo 2026.

Rilevato:

- che il sottoscritto è impossibilitato a comparire alla predetta Udienza in Camera di Consiglio fissata per il 17 marzo 2026 e che, pertanto, si rende necessario conferire incarico ad hoc per la sola sostituzione in udienza ad avvocato del foro di Roma iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;
- che avvalendosi di prassi questa Avvocatura per tale tipologia di prestazione dell'Avv. Prof. Fabio Cintioli di Roma, gli è stato richiesto un preventivo di spesa per la sostituzione del sottoscritto alla predetta udienza;

- che l'Avv. Prof. Fabio Cintioli ha formulato un preventivo - prot. gen.le n. 18146/2026 del 24.2.2026 -, per un importo complessivo pari ad €uro 729,56=, accessori di legge compresi.

Ritenuto tale progetto di parcella conforme alla vigente tariffa professionale di cui al Decreto 13 agosto 2022, n. 147 (in G.U. n. 236 del 8 ottobre 2022) - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022;

Precisato altresì:

- che l'affidamento della prestazione "legale" conferenda con la presente determinazione non integra incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano, incarico conferito, per quanto concerne il ricorso in appello di cui in oggetto, al sottoscritto con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18.2.2026;
- che pertanto, poiché detta prestazione consiste e si esaurisce esclusivamente nella sostituzione del sottoscritto in quanto Avvocato Civico alla discussione dinnanzi al Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio fissata per il 17.3 p.v., si ritiene corretto imputare ed assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2026 - 2028, Esercizio Finanziario 2026, che presente la necessaria copertura finanziaria.

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara: B91EB5D09F.

Dato atto:

- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi ai sensi dell'articolo 6-bis

della Legge 7.8.1990 n. 241, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, dell'articolo 7 del D.P.R. 16.4.2016 n. 62, dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n. 36;

- di non essere altresì in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- di obbligarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano;

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2025: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000 e Articolo 10, Decreto Legislativo n. 118/2011)";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026: "Approvazione Peg Finanziario 2026-2028";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";

DETERMINA

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, l'incarico per la sostituzione del sottoscritto Avvocato Civico nella Camera di Consiglio davanti al Consiglio di Stato fissata per il 17 marzo 2026 per la discussione della istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado nel ricorso in appello in oggetto, all'Avv. Prof. Fabio Cintioli di Roma per l'importo complessivo di Euro 729,56, accessori di legge compresi;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 729,56= sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2026 - 2028 - Esercizio finanziario 2026;
4. di precisare che la liquidazione della spesa a favore dell'Avv. Prof. Fabio Cintioli avverrà, dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare, riportante il numero di CIG B91EB5D09F, nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
5. di dare, altresì, atto che il sottoscritto, in quanto responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;
6. di dare, ancora, atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, (RG 1096/2026) AVVERSO LA SENTENZA N. 03540/2025 DEL 3.11.2025 PRONUNCIATA DAL T.A.R. LOMBARDIA-MI, SEZ. V (RGN 01277/2025). INCARICO PER SOSTITUZIONE IN UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17.3.2026 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. FABIO CINTIOLI. CIG: B91EB5D09F.
Servizio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avvocato Coordinatore

	Maurizio Parlato
--	------------------

Vigevano, lì 28/02/2026

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARLATO MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005

e successive modifiche ed integrazioni)